Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 3082

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, Marco FILIPPI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GIARETTA, CABRAS, PEGORER, Paolo ROSSI, ANTEZZA e PERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2011

Modifiche al Codice della strada in materia di rinnovo della patente per gli ultraottantenni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 115 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prescrive che il conducente che abbia superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale (CML), a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Successivamente, il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), dispone l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 115, prevedendo però, contestualmente, l'introduzione dei medesimi contenuti ed effetti, alla lettera *b-bis*) del comma 4 dell'articolo 119 del codice della strada. Pertanto, a far data dal 15 settembre 2010, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento ed il rinnovo di validità della patente di guida per gli ultraottantenni non può più essere effettuato dai medici dei servizi di medicina legale o di igiene e sanità pubblica delle Aziende sanitarie locali (ASL) o da altri medici aventi titolo, presso le autoscuole e le agenzie pratiche auto, ma può avvenire esclusivamente per il tramite della CML che ha sede presso le unità operative di medicina legale delle ASL dei capoluoghi di provincia.

In merito alla costituzione delle CML, il primo periodo del comma 16 dell'articolo 330 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevede che possono essere costituite più CML con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. In Italia sono circa 112 le commissioni mediche provinciali, responsabili del rinnovo delle patenti di guida e delle patenti speciali. Posto che le recenti modifiche introdotte al codice della strada hanno previsto una serie di pratiche burocratiche da espletare – tra cui la necessità che l'utenza si rechi per ben due volte presso la CML, la prima volta per prendere l'appuntamento, la seconda per la visita e la consegna dei documenti necessari –, ciò comporta inevitabilmente gravi disagi agli anziani cittadini e, in particolar modo, per coloro che non risiedono nei capoluoghi di provincia bensì in piccoli centri, i quali si trovano così costretti a disagevoli trasferte presso la sede della CML di appartenenza.

Inoltre, la cospicua e nuova casistica di accesso dell'utenza alle CML, prevista dalle recenti modifiche al codice della strada con riferimento all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento ed il rinnovo di validità della patente di guida per gli ultraottantenni, non trova tempestivo riscontro nell'attuale offerta delle commissioni stesse. Dunque, in molte regioni si registrano una serie di problemi per migliaia di ultraottantenni che intendono rinnovare la patente, dovuti sia ai lunghi spostamenti, che ai tempi di attesa e all'aumento dei costi da sostenere: tutto ciò, oltre a causare spesso disagi a tutti i cittadini della provincia che si rivolgono al servizio sanitario del capoluogo, rischia di pregiudicare le stesse legittime aspettative dell'utenza. In tal senso, la stampa locale e nazionale – si vedano, in particolare, l'inchiesta a firma del giornalista Vincenzo Borgomeo sul quotidiano «la Repubblica» del 1°

novembre 2010 e la petizione presentata dalla giornalista Gloria Capuano, assegnata alla IX Commissione della Camera dei deputati in data 12 aprile 2011 – ha più volte denunciato i disservizi che rallentano i lavori delle CML, con grave danno per gli utenti finali.

Per quanto poi concerne il diritto alla mobilità, risorsa fondamentale della nostra società che deve essere garantita a tutti i cittadini, l'equiparazione aprioristica del cittadino ultraottantenne al malato, oltre a comportare uno sperpero di tempo, energie e risorse economiche ben superiori a quelli necessari per il rinnovo della patente secondo la procedura precedente, si configura quale forma di discriminazione dell'ottantenne nel riconoscimento del diritto alla guida, ovvero come violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini in base ad un criterio meramente anagrafico.

Affinché si superino le condizioni di disagio e disservizio sopradescritte, con il presente disegno di legge s'intende apprestare adeguata tutela a quei cittadini ultraottantenni che intendono rinnovare il documento di guida di tipo A e B, in particolare garantendo loro la possibilità di conseguire un attestato rilasciato da medico monocratico appartenente alle strutture sanitarie di cui al comma 2 dell'articolo 119, del codice della strada e certificante la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti dalla legge. Allo stesso tempo, intendendosi garantire, oltre che il diritto alla mobilità del cittadino ultraottantenne, anche il massimo livello di tutela ed attenzione sul tema per quanto concerne le problematiche della strada ad esso connesse, si prevede che il rinnovo di validità del documento di guida abbia validità di un anno. Inoltre, secondo tale prospettiva, si stabilisce anche che, nel caso in cui un cittadino ultraottantenne sia affetto da patologie invalidanti di cui all'articolo 320 del citato regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, lo stesso possa ottenere il rinnovo del documento di guida solo qualora consegua uno specifico attestato, con validità massima di due anni, rilasciato dalla CML, a seguito di visita medica specialistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 115 del codice della strada, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A e B, qualora consegua uno specifico attestato che certifichi la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti, rilasciato da medico appartenente alle strutture sanitarie di cui al comma 2 dell'articolo 119, con validità massima di un anno e con oneri a carico del richiedente. Chi ha superato ottanta anni, qualora il medico riscontri la presenza di una delle patologie di cui all'articolo 320, appendice II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A e B, solo nel caso in cui consegua uno specifico attestato, con validità massima di due anni, rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti».

€ 1,00